

Il ruolo del responsabile protezione dati

L'approvazione da parte dell'Unione europea della nuova Normativa sulla Privacy 2016/679, più comunemente definita Gdpr, ha generato non poca confusione. Questo perché il nuovo testo non sostituisce completamente il vecchio codice sulla privacy, ma piuttosto introduce numerose modifiche e nuove regole per le organizzazioni che detengono e trattano dati di persone fisiche residenti nei Paesi dell'Unione. La confusione che si è creata ha riguardato soprattutto la figura del Responsabile della protezione dei dati, ovvero il Dpo (Data protection officer). Il Dpo è una figura prevista dall'art. 37 del Regolamento (Ue) 2016/679. Si tratta del soggetto designato dal titolare o dal responsabile del trattamento dati che ha il compito di assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento stesso. Il Dpo coopera con l'Autorità e per questo il suo nominativo va comunicato al Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali. Il Dpo deve poter

DI ANTONIO MONTANARO*

offrire, con il grado di professionalità adeguato alla complessità del compito da svolgere, la consulenza necessaria per progettare, verificare e mantenere un sistema organizzato di gestione dei dati personali, coadiuvando il Titolare nell'adozione di un complesso di misure (anche di sicurezza) e garanzie adeguate al contesto in cui è chiamato a operare. Deve agire in piena indipendenza e autonomia e riferire direttamente ai vertici. Alla designazione del Dpo sono tenuti il Titolare e il Responsabile del trattamento nei casi che rientrano nella previsione di cui all'art. 37, par. 1, lett. b) e c), del Regolamento (Ue) 2016/679.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono state individuate le categorie di soggetti certamente tenuti alla nomina del Dpo: istituti di credito, società finanziarie, di informazione creditizia e commerciale, società di recupero crediti, partiti politici, sindacati, società del campo delle utility (distribuzione energia elettrica, gas,

telecomunicazioni), della somministrazione del lavoro e della ricerca del personale, società che forniscono servizi informatici, che operano nel settore della cura della salute ecc. Per alcune categorie la designazione di un Dpo non è obbligatoria: sono esclusi a titolo esemplificativo i liberi professionisti operanti in forma individuale, le imprese individuali o familiari, e le piccole e medie imprese con riferimento ai trattamenti dei dati di fornitori e dipendenti. Nonostante questo, è comunque utile procedere alla designazione su base volontaria, come precisato anche dal Garante. Il Dpo dovrà operare in base a un contratto di servizi e tendenzialmente si tratta di una figura professionale esterna alla struttura del Titolare, tuttavia il ruolo può essere ricoperto anche da un dipendente del titolare o del responsabile (non in conflitto di interessi), mediante specifico atto di designazione, anche se quest'ultima pare essere soluzione incapace di soddisfare completamente i criteri di autonomia e indipendenza. (riproduzione riservata)

*responsabile Privacy dello studio
Martinez&Novebaci